

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANCANE, ZANNIER e LOMBARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1965

Proroga delle norme contenute nel titolo terzo del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge allegato intende prorogare l'efficacia delle norme contenute nel titolo terzo del decreto-legge n. 124 del 1965, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431.

I risultati dell'iniziativa assunta con la emanazione del decreto-legge sono stati più volte illustrati e documentati: in sintesi, essi si traducono nelle seguenti cifre arrotondate:

1) *opere di conto degli Enti locali e di altri Enti ammesse a concorso o contributo dello Stato:*

a) *lavori appaltati:* periodo 15 marzo-30 settembre 1965, miliardi 196 (nel corrispondente periodo del 1964, miliardi 58) periodo gennaio-settembre 1965, miliardi 228 (nel corrispondente periodo del 1964, miliardi 105);

b) *appalti aggiudicati prima del decreto-legge e rimessi in movimento:* miliardi 467;

2) *opere di conto dello Stato:* lavori appaltati nel periodo gennaio 1965, miliardi 69 (nel corrispondente periodo del 1964, miliardi 56);

3) *opere di competenza dell'ANAS:* lavori appaltati nel periodo gennaio-settembre 1965,

miliardi 119 (nel corrispondente periodo del 1964, miliardi 38);

4) *progetto approvato:* dal 15 marzo al 30 settembre 1965 miliardi 685 (opere programmate e finanziate prima del 1965).

Sulla base di queste cifre, si può affermare che le misure attuate con il decreto-legge hanno determinato un consistente acceleramento di attività nel campo delle opere pubbliche, specie di quelle ammesse a concorso e contributo dello Stato, le quali rappresentano la maggior parte degli interventi svolti dal Ministero dei lavori pubblici ed il settore in cui si erano verificati ritardi più gravi. L'esigenza per cui tali misure furono decise non è, però, venuta meno anche se la situazione economica generale e quella del settore appaiono sensibilmente migliorate: la loro scadenza al 31 dicembre prossimo venturo, determinerebbe, infatti, una diminuzione del valore delle costruzioni, un notevole rallentamento dell'attività di approvazione dei progetti e di appalto dei lavori e l'immobilizzo delle molte opere, il cui finanziamento, effettuato negli anni scorsi, non risponde alla nuova situazione di mercato ed al sopravvenuto mutamento dei costi.

Essa determinerebbe inoltre un appesantimento delle procedure di concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti ed un'inimitabile serie di ritardi derivanti dal ritorno al sistema precedente e dal conseguente movimento delle pratiche e delle partite contabili in senso inverso a quello determinatosi nel periodo di applicazione del decreto.

L'entità di tale fenomeno e la gravità degli effetti che esso può produrre risulta evidente ove si consideri, ad esempio, che delle somme residue al 31 dicembre 1964 ed ammontanti ad oltre 32 miliardi sono stati impegnati al 30 settembre ultimo scorso circa 10 miliardi, con un residuo di 22 miliardi, pari ad un volume di lavori per 550 miliardi. Anche se — come si prevede — sarà possibile l'ulteriore impegno di lire 10 miliardi per il 31 dicembre, restano disponibili per altri impieghi somme pari ad oltre 300 miliardi di opere, cui vanno aggiunte quelle (3 miliardi) per variazioni in conto

residui e quelle (oltre 17 miliardi) afferenti al bilancio del 1965.

L'impiego di questa notevolissima disponibilità con la sollecitudine necessaria perchè ne derivi un efficacissimo impulso alla ripresa dell'economia nazionale è condizionato in larga misura dall'ulteriore applicabilità delle norme che hanno permesso di conseguire, nel periodo marzo-settembre 1965, i risultati cui si è fatto cenno: a questi fini è stato predisposto il disegno di legge allegato, con il quale l'efficacia delle norme del decreto-legge viene prorogata al 30 giugno 1965, e cioè per un periodo di tempo entro il quale si può sperare in un ulteriore e più sicuro ristabilimento della situazione economica generale e si può, comunque, provvedere ad un'integrazione e ad un perfezionamento delle norme stesse sulla base della esperienza acquisita, secondo il proposito espresso dal Governo allorchè fu emanato il decreto-legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel Titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono prorogate al 30 giugno 1966.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1966.